

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZIONE 02
SEZ. STACCATA DI SALERNO**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------|----------|------------|
| • ACCARINO | ADOLFO | Presidente |
| • CAVALLARO | GIUSEPPE | Relatore |
| • CAPUANO | GIUSEPPE | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

N° 223 DEL 25/10/2007 DEPOSITATA IL 15/11/2007

sull'appello n. 7778/06
depositato il 06/11/2006
- avverso la sentenza N. 197/05/2003
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO
controparte:

DE LILLO OTTONE
C DA ORNETA 110 A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n.REOLSTA00011 SANZ.AMMINISTR. 2003

Il giudizio si è svolto con il rito della pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 26 luglio 2003 la G. di F. di Ariano Irpino iniziò presso la pizzeria della ditta De Lillo Ottone una verifica fiscale a carattere parziale atta a constatare eventuali violazioni ed omissioni contributive e previdenziali riferite al lavoro dipendente.

Come risulta dagli atti di causa, nel corso delle attività ispettive i militari verbalizzanti constatarono presso la predetta unità operativa la presenza di due dipendenti, De Lillo Raffaele e De Lillo Rocco, i quali dichiararono di aver intrapreso la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta verificata rispettivamente in data 26 luglio 2006 ed in data 2 giugno 2001.

Il rappresentante del titolare della ditta verificata, invitato ad esibire il libro matricola ed il libro paga, dichiarava che gli stessi si trovavano presso il rag. Castellano con studio in Ariano Irpino; pertanto *"il signor De Lillo Ottone veniva invitato a presentarsi presso gli uffici del Comando in intestazione (Comando Tenenza di Ariano Irpino) in data 31/07/03, alle ore 10.00, portando solo: il libro matricola, il libro paga, il libro delle presenze, le buste paghe relative all'anno 2003 e la dichiarazione mod. Unico 2002"*.

Ed il 31 luglio 2003, come da p.v.c. redatto dalla G. di F., il signor De Lillo Ottone esibiva la richiesta documentazione. Dal libro matricola esibito risultava che i due dipendenti erano stati assunti, così come già dichiarato nei pp.vv.vv., il primo (De Lillo Raffaele) in data 26 luglio 2003, ed il secondo (De Lillo Rocco) in data 9 luglio 2001.

I militari verbalizzanti, prima, e l'Ufficio finanziario, poi, anche perché la comunicazione dell'assunzione di De Lillo Raffaele al Centro per l'Impiego di Grottaminarda era stata fatta con raccomandata del 29 luglio 2003, e cioè tre giorni dopo l'assunzione, hanno ritenuto "non trascritto sul libro matricola" la sua assunzione, rilevando così la violazione ex art. 3 – comma 3° – del D.L. n. 12/2002, convertito dalla legge n. 73/2002.

Intanto la Corte Costituzionale, con la già citata sentenza n. 144/2005, dichiarava, così come già precedentemente esposto, la parziale incostituzionalità del predetto art. 3; e la CTP di Avellino, ritenendo verosimilmente che l'assunzione di De Lillo Raffaele fosse avvenuta in data 26 luglio 2003, ha rilevato il periodo di assunzione irregolare in un solo giorno e, di conseguenza, ha rideterminata la sanzione in € 87,22.

Si duole l'Ufficio di detta decisione contestando il valore di prova data dai primi giudici sia alla dichiarazione del dipendente De Lillo Raffaele, sia alla scritturazione della sua assunzione sul libro matricola in data 26 luglio 2003; ne chiede, pertanto, la riforma con la conseguente declaratoria di legittimità del suo operato.

La doglianza è infondata e pertanto non può essere accolta.

Le dichiarazioni, le notizie, i documenti e quant'altro rinvenibile nel fascicolo di causa, anche se non provano in modo certo la contestata data dell'assunzione, tuttavia non escludono che la stessa sia avvenuta proprio in data 26 luglio 2003.

Infatti, come risulta dal p.v. elevato dalla G. di F. nei confronti del dipendente De Lillo Raffaele, quest'ultimo, *"preventivamente avvertito delle responsabilità cui si espone nel caso di mendaci o false dichiarazioni", ha spontaneamente dichiarato "di aver intrapreso la propria attività lavorativa in data 26/07/2003"*; così come, dal libro matricola esibito, risulta ugualmente che lo stesso è stato assunto proprio in data 26/07/03.

Né, infine, può avere alcun pregio l'eccezione che il Mod. C/ASS, datato 26/07/2003, relativo sempre alla stessa assunzione sia stato inviato al Centro per l'Impiego di Grottaminarda con raccomandata del 29/07/2003, atteso che, nel rispetto della normativa all'epoca vigente, l'assunzione poteva essere comunicata entro cinque giorni al Centro per l'impiego competente per territorio tramite modello C/ASS (art. 9-bis, comma 2°, del D.L. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996).

Quindi, l'appello dell'Ufficio è infondato e pertanto merita di essere rigettato. Sicuramente, però, il contribuente De Lillo Ottone si è reso responsabile della violazione della disposizione di

cui all'art. 5 della legge n. 12/1979, per non aver detenuto presso la pizzeria (luogo dell'esercizio dell'attività) il Libro matricola, in originale o in copia.

Ma tale questione non è stata rimessa a questo Collegio, perché non di sua competenza; pertanto sarà decisa in altra sede e da altro giudicante.

Il contribuente, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, ha anche appellato incidentalmente la sentenza dei primi giudici, contestandola nella parte in cui – rapportando la sanzione ad un solo giorno di "lavoro irregolare" (26 luglio 2003), l'ha rideterminata in € 87,22; eccepisce, sinteticamente, *“l'illegittimità della sanzione in quanto dal pvc del 26/07/2003 non risulta che il lavoratore De Lillo Raffaele non era registrato sul libro matricola”* che, invece, risultava tempestivamente trascritto fin dal 26 luglio 2003, come ha potuto constatare anche la G. di F. dai documenti esibiti in data 31/07/2003.

L'eccezione del contribuente, per tutto quanto esposto in precedenza, è fondata e quindi meritevole di accoglimento.

Per tutte le considerazioni che precedono il Collegio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale dell'Ufficio, perché infondato, ed accoglie l'appello incidentale di De Lillo Ottone; per effetto di tanto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso del contribuente ed annulla l'opposto avviso di irrogazione sanzioni n. REOLSTA00011/2004 dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Ariano Irpino.

Relativamente alle spese di giudizio, infine ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la completa compensazione tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio, accoglie l'appello incidentale del contribuente ed annulla l'opposto avviso di irrogazione sanzioni.

Spese compensate.

Così deciso, in Salerno, nella Camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2007.

Il Giudice-relatore-estensore

Il Presidente